



**CONSORZIO DEI COMUNI  
DELLA VALLE D'AOSTA**

**CONSORTIUM DES COMMUNES  
DE LA VALLEE D'AOSTE**

# **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI**

Criteria e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici.

**DICEMBRE 2002**

<b>TITOLO I: Oggetto e finalità del contributo.....</b>	<b>3</b>
Art. 1 – Oggetto della concessione .....	3
Art. 2 – Destinatari dell'intervento .....	3
<b>TITOLO II: Tipologia di contributi e modalità operative .....</b>	<b>3</b>
Art. 3 – Contributi ordinari.....	3
Art. 4 – Contributi straordinari.....	4
Art. 5 – Utilizzo di immobili, strutture o beni. ....	5
Art. 6 – Liquidazione dei contributi.....	5

## **TITOLO I: Oggetto e finalità del contributo.**

### **Art. 1 – Oggetto della concessione**

1. Ai fini di ottimizzare l'utilizzo dei sovraccanoni per il progresso economico e sociale della popolazione valdostana, il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta – Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea può intervenire con erogazioni economiche, nei limiti delle risorse annualmente definite nel bilancio.
2. Le erogazioni economiche di cui al comma precedente potranno essere destinate a sostegno di attività ed iniziative di rilevanza sociale, culturale, artistica, sportiva e di promozione nonché per far fronte a particolari situazioni determinate da calamità naturali, eventi eccezionali e particolari stati di bisogno.

### **Art. 2 – Destinatari dell'intervento**

1. Possono ricevere i contributi di cui all'art. 1 Enti pubblici, Enti o Associazioni senza scopo di lucro, che comunque gestiscono iniziative di particolare rilievo assistenziale, sociale, culturale e sportivo aventi sede nel territorio della Valle d'Aosta ed operanti, di preferenza, in ambito regionale.
2. E' comunque possibile nell'ambito dei fondi disponibili individuare iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale.
3. Eventuali contributi per attività produttive ed occupazionali potranno essere elargiti quando la Giunta ne riconosca la peculiarità, la specificità ed il carattere sperimentale.

## **TITOLO II: Tipologia di contributi e modalità operative**

### **Art. 3 – Contributi ordinari.**

1. Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro a tempo indeterminato e sino a revoca, con frequenza annuale, a sostegno delle attività ordinaria dell'ente o associazione richiedente.
2. La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e sarà corredata, a pena di esclusione, da copia semplice dello statuto ed atto costitutivo dell'ente richiedente nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.
3. In casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello statuto ed atto costitutivo, venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino scopi e finalità dell'Associazione o Ente richiedente.
4. Il Consorzio Bim delibera annualmente, dopo l'approvazione del bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari.
5. Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta tenendo conto:
  - a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale,
  - b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;

- c) della quantità e della qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.
6. I contributi ordinari potranno essere di entità differente per i diversi richiedenti.
  7. Il piano di riparto, contenente la individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti.
  8. I richiedenti potranno promuovere motivata opposizione al piano di riparto con richiesta documentata da presentarsi alla Giunta entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.
  9. La Giunta esaminerà le opposizioni nella prima seduta utile.
  10. I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite il Tesoriere del Consorzio Bim, a mezzo mandato.
  11. La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno, negli stessi tempi e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza, fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.
  12. L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione del Consorzio Bim ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.

#### **Art. 4 – Contributi straordinari.**

1. Gli interventi straordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro una-tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente.
2. La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata all'Amministrazione del Consorzio Bim almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa e dovrà essere corredata:
  - ✓ da una dettagliata relazione sull'attività programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'ente o associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale;
  - ✓ da una dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'ente richiedente intende farvi fronte.
3. La Giunta deciderà entro 30 giorni tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio consorziale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.
4. In caso di più richieste, la Giunta stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale ed al costo previsto.
5. La deliberazione della Giunta sarà comunicata entro 15 giorni ai richiedenti i quali potranno promuovere motivata opposizione con istanza documentata da presentarsi entro 10 giorni alla Giunta medesima la quale deciderà al riguardo entro i successivi 15 giorni.
6. L'assegnazione del contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.
7. L'ente o associazione assegnatari di contributo straordinario potranno tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

8. Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all'aperto, ecc.) l'assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta da un membro della Giunta o da un consigliere.
9. La proposta sarà valutata con i criteri di cui al punto precedente.

#### **Art. 5 – Utilizzo di immobili, strutture o beni.**

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parti di enti o associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economici a favore dei soggetti utilizzatori.
2. Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Consorzio.
3. Il Consorzio Bim può erogare sovvenzioni a enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.
4. Il Consorzio Bim può consentire l'uso dei beni immobili o mobili registrati da parte di enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.
5. L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.
6. La Giunta delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.
7. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.
8. Le autorizzazioni e/o concessioni di cui sopra saranno oggetto di determinazione preventiva da parte della giunta del consorzio la quale provvederà in sede di relazione al conto consuntivo a precisarle.

#### **Art. 6 – Liquidazione dei contributi.**

1. Ai fini della liquidazione dei contributi gli uffici competenti provvederanno ad erogare un acconto del 50% mentre il saldo sarà erogato a seguito di presentazione in originale delle fatture di spesa; sulle stesse sarà apposta una dicitura attestante la concessione del contributo.
2. In assenza di presentazione della fatture e/o rendicontazione debitamente sottoscritta non si procederà ad alcuna erogazione e l'eventuale acconto dovrà essere restituito.